

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER DISCIPLINARE L'AUTOTRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI E IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art.32 BIS-a

Pratica del compostaggio come forma di autosmaltimento dei rifiuti organici

1. Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati e dei rifiuti di imballaggi. Il Comune, di concerto con la società dell'ATO RIFIUTI incentiva la pratica del compostaggio come forma di autosmaltimento dei rifiuti organici praticato con i seguenti sistemi:
 - a. Compostiera "prefabbricata": contenitore areato, normalmente in commercio, in materiale plastico, dotato di un coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo;
 - b. Compostiera artigianale autocostruita (*fai da te*): contenitore costruito in maniera autonoma in rete o in legno, di forma cilindrica o a parallelepipedo, dotato di coperchio e realizzato in modo da permettere una buona areazione ed un facile rivoltamento. Se la compostiera è collocata in centri urbani, per ragioni estetiche e di decoro, dovrà essere realizzata secondo le indicazioni impartite dall'Ufficio Tecnico al quale il cittadino avrà cura di rivolgersi;
 - c. Compostaggio in cumulo all'aperto: ricorda la "letamaia" fatta dagli agricoltori e consiste nell'accumulare lo scarto organico in modo da favorire l'arieggiamento, avendo l'accortezza di formare un cumulo di dimensioni minime di 1 – 1,50 m. come base ed un'altezza compresa tra metri 0,60 e m. 1,50;
 - d. Compostaggio in buche: si tratta di scavare una fossa ove porre il rifiuto organico, foderando le pareti ad esempio con del legno e prevedendo fori di drenaggio sul fondo.
2. Alle utenze domestiche che effettuano regolarmente il compostaggio domestico in conformità alle norme del presente Regolamento si applica, a richiesta degli stessi, una riduzione del 10% sulla tassa prevista per le abitazioni private.
3. Alle utenze non domestiche, che ai sensi del presente regolamento provvedono ad installare nelle aree di pertinenza dell'azienda idonea attrezzatura e/o appositi impianti per la produzione e il riutilizzo in proprio di compost dei rifiuti organici prodotti, si applica, a richiesta del legale rappresentante, una riduzione fino ad un massimo del 10% della tassa prevista.

Art. 32 BIS-b

Condizioni generali per accedere alla riduzione sulla tassa rifiuti per il compostaggio domestico

1. Al fine di incentivare l'uso del compostaggio domestico l'Amministrazione comunale, di intesa con l'ATO Rifiuti, fornisce in comodato gratuito e nei limiti delle disponibilità, apposite compostiere ai cittadini che dispongano di un giardino o terreno ad uso esclusivo (un'area idonea di almeno 25 mq di scoperto di proprietà privata non pavimentata per componente del nucleo familiare) e che provvedano al compostaggio dei residui derivanti da potature,

unitamente alla frazione umida dei rifiuti urbani in compostiere come specificate all'art.1/a comma 1 lettera a .

2. Fatto salvo il rispetto dei Regolamenti condominiali, possono altresì accedere all'iniziativa i condomini che possedano un giardino o orto; per i condomini è ammesso l'utilizzo di un'unica compostiera per un numero massimo di quattro nuclei familiari a condizione che sia certificata dall'ATO Rifiuti e riconosciuta dall'Ufficio Tecnico Comunale l'idonea capacità e venga posizionata nella pertinenza alla quale hanno accesso diretto tutti gli utilizzatori.

3. Il compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenti o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si richiede lo sgravio;

4. Nelle zone residenziali previste ai sensi del vigente PRG è obbligatorio l'uso della compostiera chiusa di cui all'art1/a comma 1 lettere a) o b) e devono distare almeno mt. 2,00 dal confine ed almeno mt 10,00 dalle abitazioni circostanti.

5. I sistemi di compostaggio di cui all'art1/a comma 1 lettere c) e d) sono consentiti limitatamente alle case isolate e devono distare almeno 30 mt dalle abitazioni circostanti.

6. I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto, a contatto con il terreno e su suolo privato e devono essere obbligatoriamente collocati nell'area di pertinenza dell'abitazione preferibilmente in un luogo a parziale ombreggiamento in estate e soleggiato d'inverno.

7. L'utente si impegna ad evitare disagi ai vicini e ad informare ed a spiegare, rassicurare i vicini di casa/terreno sulla natura (rifiuto) e sugli scopi della propria nuova attività volontaria di compostaggio domestico per non causare molestie al vicinato e solleva, contestualmente, l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti.

8. Per le utenze domestiche la riduzione della tassa rifiuti è applicata con riferimento alla superficie dell'abitazione di residenza anagrafica del richiedente e/o della seconda casa utilizzata come residenza estiva che il richiedente dichiara, con atto notorio, di utilizzare almeno per un periodo di mesi 5/anno.

Art. 32 BIS-c

Condizioni generali di accesso alla riduzione sulla tassa rifiuti per la produzione in proprio di compost per le utenze non domestiche

1. Alle utenze non domestiche che aderiscono a progetti specifici di raccolta differenziata dei rifiuti organici finalizzati alla produzione di compost, sarà riconosciuta la riduzione come prevista dall'art.1/a comma 3.

2. Le utenze non domestiche che vogliono usufruire della riduzione dovranno dimostrare, alla Società dell'ATO RIFIUTI, di aver messo in atto idonea attrezzatura per la produzione e il riutilizzo in proprio di compost dei rifiuti organici prodotti.

3. Per le utenze non domestiche la riduzione della Tassa ai sensi del presente articolo è applicata con riferimento alla superficie oggetto di Tassa secondo il regolamento comunale.

4. Tale riduzione sarà accordata per un periodo di tre anni e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno di adesione al programma di compostaggio.

5. La società dell'ATO RIFIUTI ha la facoltà di effettuare appositi sopralluoghi al fine di verificare l'effettiva produzione e/o utilizzo di compost.

6. Le utenze non domestiche presenti nelle zone residenziali previste ai sensi del vigente PRG non possono installare alcuna attrezzatura per la produzione in proprio di compost dei rifiuti organici.

9. L'installazione di idonea attrezzatura per la produzione in proprio di compost da parte delle utenze non domestiche dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità,

pertinenziali della azienda per cui si richiede lo sgravio.

10. Le utenze non domestiche potranno utilizzare uno dei sistemi di compostaggio indicati all'art. 1/a del presente regolamento posizionando l'attrezzatura per la produzione in proprio di compost all'aperto, a una distanza di almeno mt. 10,00 dal confine ed almeno mt 30,00 dalle abitazioni circostanti.

Art. 32 BIS-d

Utilizzo del compost proveniente da sistemi di autotrattamento della frazione organica

1. Presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile.
2. Il richiedente deve dichiarare all'atto della presentazione dell'istanza di sgravio la destinazione del compost prodotto che deve essere compatibile ad attività di giardinaggio, orticoltura, agricoltura.
3. Le utenze non domestiche dovranno dimostrare di utilizzare il compost prodotto in attività di giardinaggio e manutenzione del verde presso aree di propria pertinenza.
4. La destinazione del compost prodotto deve essere sempre verificabile con facilità ed esattezza. Non è ammesso quindi, ai fini dell'ottenimento dello sgravio, utilizzare il compost prodotto in siti esterni al territorio comunale.
5. Con l'istanza di riduzione della tassa rifiuti il richiedente si impegna a smaltire tutti i rifiuti organici di cucina e di giardino di cui al successivo articolo tramite autocompostaggio, con riutilizzo per attività agricole, di giardinaggio od orticoltura.
6. La presentazione dell'istanza di riduzione agisce quale autocertificazione del richiedente che attesta di iniziare la procedura del compostaggio della frazione umida dei rifiuti in proprio entro il 31 dicembre dell'anno in cui ha presentato l'istanza.
7. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione Comunale o di personale dell'ATO RIFIUTI od altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio della frazione umida.
8. Qualora nel corso di un controllo venga riscontrato che il compostaggio della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento la riduzione sarà revocata, su proposta del Servizio Ambiente con provvedimento del Responsabile del Servizio Tributi. Per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente a cui sia stata revocata dovrà presentare nuova istanza l'anno successivo.

Art. 32 BIS-e

Rifiuti da compostare – “frazione umida”

1. L'utente dovrà sottoporre a processo di degradazione nelle compostiere i rifiuti come sottospecificati per favorire il **rapporto ottimale Carbonio/Azoto che deve essere di 25-30 a1**:
 - a) sono **residui ricchi di Carbonio** (marroni): foglie, carta, cortecce, gusci;
 - b) sono **residui ricchi di Azoto**: resti di frutta e verdura, sfalci d'erba;questi elementi uniti alle restanti componenti del terreno (acqua, rocce, sali minerali) rigenerano il substrato fertile.
2. L'utente si impegna a seguire la corretta pratica del compostaggio come di seguito specificato; dovrà, pertanto, seguire le regole per la produzione del compost quali: la giusta miscelazione

tra scarti umidi (quelli da cucina) e scarti secchi (quelli da giardino), un'adeguata areazione, un'adeguata percentuale di umidità e la preparazione del fondo per garantire il drenaggio dell'umidità in eccesso, evitando la formazione di cattivi odori.

3. Costituiscono rifiuti ottimali per il compostaggio i seguenti materiali elencati nella tabella A che vanno depositati nella compostiera con le modalità sotto specificate:

TAB. A - RIFIUTI OTTIMALI PER IL COMPOSTAGGIO		
MATERIALI		COME
1.	a) scarti di frutta e verdura b) scarti vegetali di cucina c) gusci di uova d) ossa di animali e) gusci di molluschi vari f) fiori e foglie secche (non malate)	ridotti a pezzi
2.	a) pane rafferma ed ammuffito b) pasta c) dolciume	tal quale
3.	a) rametti b) trucioli c) cortecce d) potature	triturati
4.	a) fondi di caffè b) filtri di tè c) foglie varie d) segatura e) paglia f) sfalci d'erba appassite g) carta comune, cartone h) fazzoletti di carta, carta da cucina, salviette non colorate	tal quale

4. Costituiscono rifiuti discreti per il compostaggio i seguenti materiali elencati nella tabella B che vanno depositati nella compostiera in quantità ridotte, con le modalità sotto specificate:

TAB. B - RIFIUTI DA UTILIZZARE CON CAUTELA		
MATERIALI		COME
1	a) bucce di agrumi non trattati b) avanzi di carne, pesce	ridotti a pezzi
2	a) salumi e formaggi b) piccole quantità di cenere c) lettiera di cani e gatti	ridotti a pezzi
3	a) foglie di piante resistenti alla degradazione	tal quale

5. Costituiscono elementi dannosi per il compostaggio i seguenti materiali elencati nella seguente Tabella C che non dovranno essere depositati nella compostiera:

TAB. C – RIFIUTI DA NON UTILIZZARE PER IL COMPOSTAGGIO

- a) Cartone plastificato
- b) vetri
- c) metalli
- d) batterie
- e) oli esausti
- f) riviste, stampe a colori, carta patinata in genere
- g) filtri di aspirapolvere
- h) tessuti
- i) piante infestanti o malate
- j) scarti di legname trattato con prodotti chimici (solventi, vernici ecc.)

6. L'utilizzo dei rifiuti nelle compostiere così come specificate nei precedenti commi 3 e 4 sono consentiti esclusivamente nelle compostiere a servizio delle case isolate e per le compostiere che distano almeno 5.00 mt. dalle abitazioni. Nelle le compostiere che distano meno di 5.00 mt dalle abitazioni non è consentito sottoporre al compostaggio i seguenti materiali:

a) i materiali di cui al comma 3 Tabella A punto 2 a) *pane raffermo ed ammuffito*, b) *pasta*, c) *dolciumi*;

b) i materiali di cui al comma 4 Tabella B punto 1a) *bucce di agrumi* e b) *avanzi di carne, pesce*;

c) i materiali di cui al comma 4 Tabella B punto 3 a) *foglie di piante resistenti alla degradazione*

Art. 32 BIS-f

Uso improprio delle compostiere

1. Il mancato utilizzo, l'uso improprio o, comunque, difforme delle modalità e/o condizioni previste nel presente regolamento o anche successivamente impartite dal Comune, comporta la perdita della riduzione prevista dal Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, fermi restando eventuali interessi e sanzioni previsti per altre violazioni al Regolamento stesso.

2. L'impianto di compostaggio deve essere attivato entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della richiesta di riduzione della tassa annuale relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La mancata attivazione nel termine indicato, verificata con apposito atto di accertamento, comporta il diritto del gestore del servizio alla piena applicazione della tassa annuale relativa al servizio per l'anno in corso.

3. Analoga procedura verrà attuata nel caso sia accertato l'uso improprio o difforme dalle presenti direttive.

4. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le norme previste dal vigente Regolamento per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.

5. Ove non espressamente previsto dalla vigente normativa o dal Regolamento per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, si applicano le seguenti sanzioni:

- Per violazione delle distanze dai confini o dalle abitazioni è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 60,00 a € 360,00;
- Per violazioni relative alle dimensioni del compost in buca è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di € 60,00 al € 360,00;

6 Per violazioni concernenti l'uso improprio o difforme delle modalità stabilite è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 60,00 a € 360,00;

- Si applicano comunque le disposizioni di cui alla L. 689/81 e ss.mm.ii.
- Fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs. n° 22/97 ed ogni altra normativa vigente in materia, l'inosservanza delle presenti direttive tecniche comporta la sanzione amministrativa di cui sopra e l'obbligo del ripristino dei luoghi da effettuarsi ad opera del trasgressore entro congruo termine, stabilito dagli accertatori in relazione all'inconveniente causato; verranno altresì addebitate le eventuali spese che l'Amministrazione Comunale dovrà sostenere per il ripristino dei luoghi ed eventuali danni a terzi, fatto salvo e impregiudicato ogni altro provvedimento di Legge.

Art. 32 BIS -g

**Modalità di richiesta della riduzione e altre facilitazioni previste,
comunicazione di rinuncia**

1. L'istanza di riduzione va presentata al Sindaco tramite l'ufficio preposto dell'ATO Rifiuti esclusivamente mediante il modello, allegato al presente regolamento che va compilato in ogni sua parte dalla persona fisica contribuente TIA/TARSU. Al fine del riconoscimento del beneficio, l'istanza deve essere presentata entro il 20 dicembre ed il beneficio decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo all'adesione al programma di compostaggio. Per le annualità successive alla prima, essa si considera valida sino a contraria comunicazione di rinuncia (vedi il seguente comma 3).
2. Per l'anno in corso 2009 (primo anno di attuazione del presente regolamento) è possibile presentare la richiesta entro il 30 giugno per usufruire già nell'anno in corso del 50% della riduzione prevista.
3. Il richiedente che intende cessare la pratica in proprio del compostaggio della frazione umida è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento mediante modello allegato al presente regolamento. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal bimestre solare successivo alla data di cessazione delle operazioni di conferimento. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita iscrizione a ruolo.